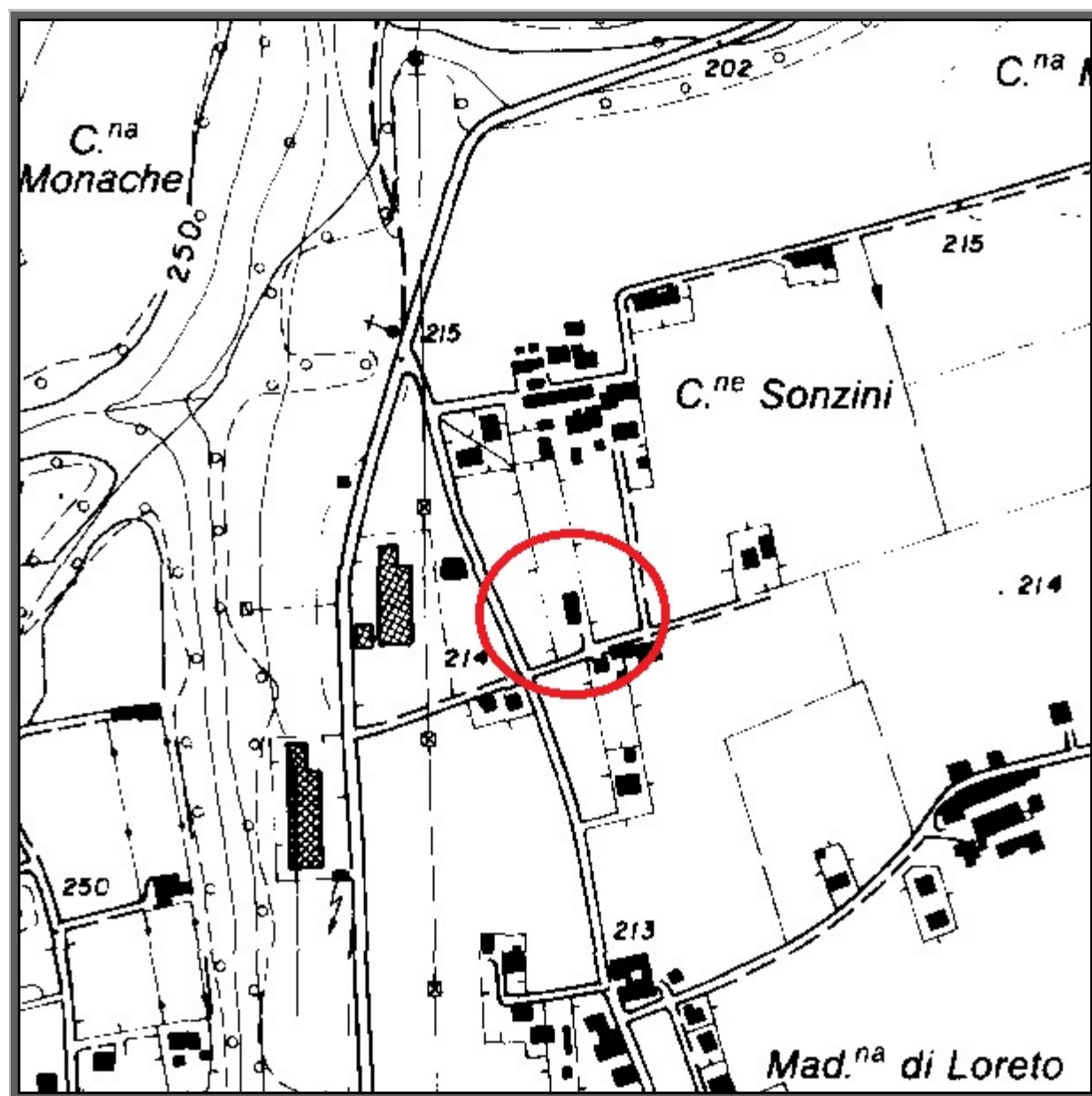


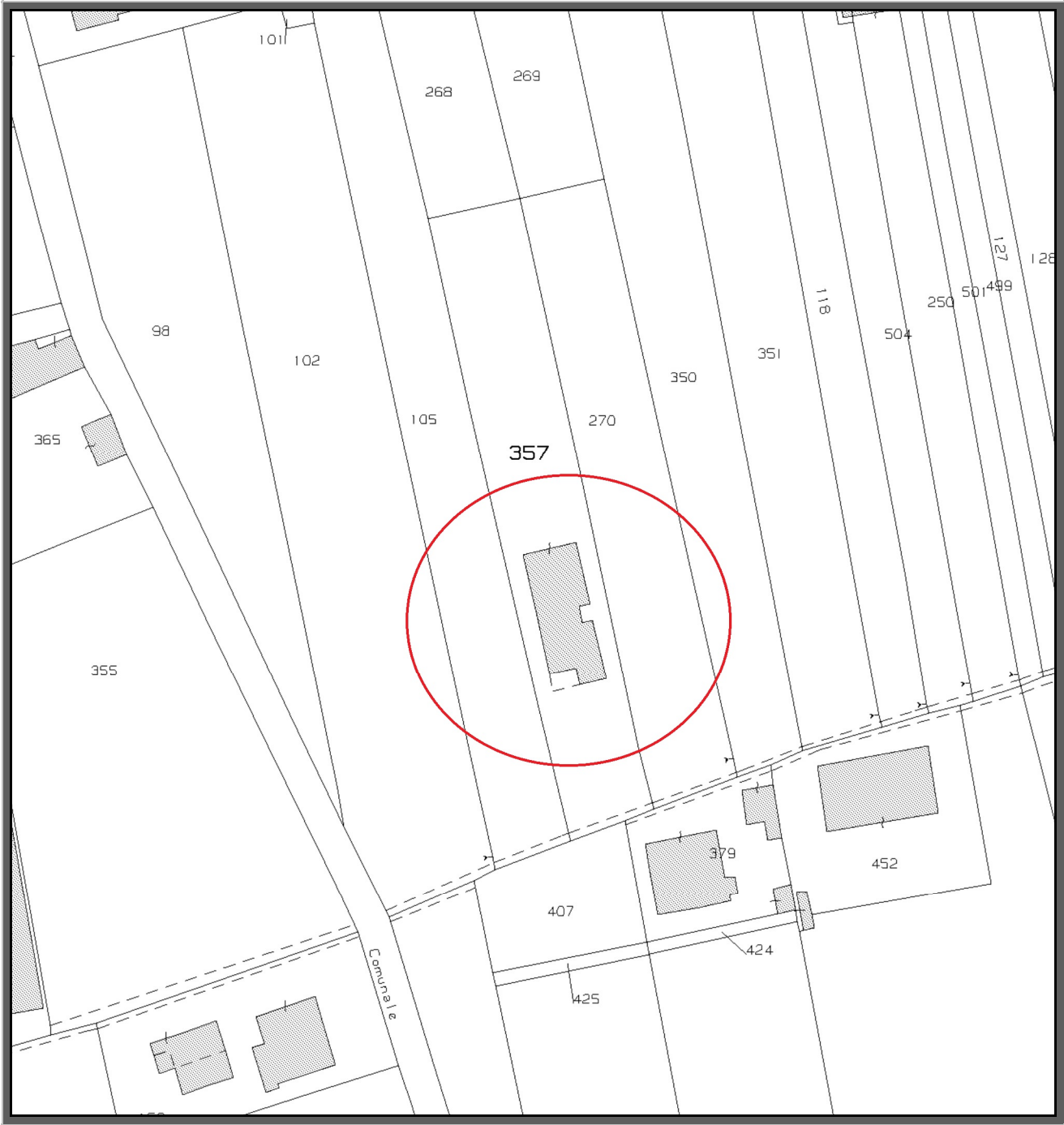
8) Ubicazione dell'intervento

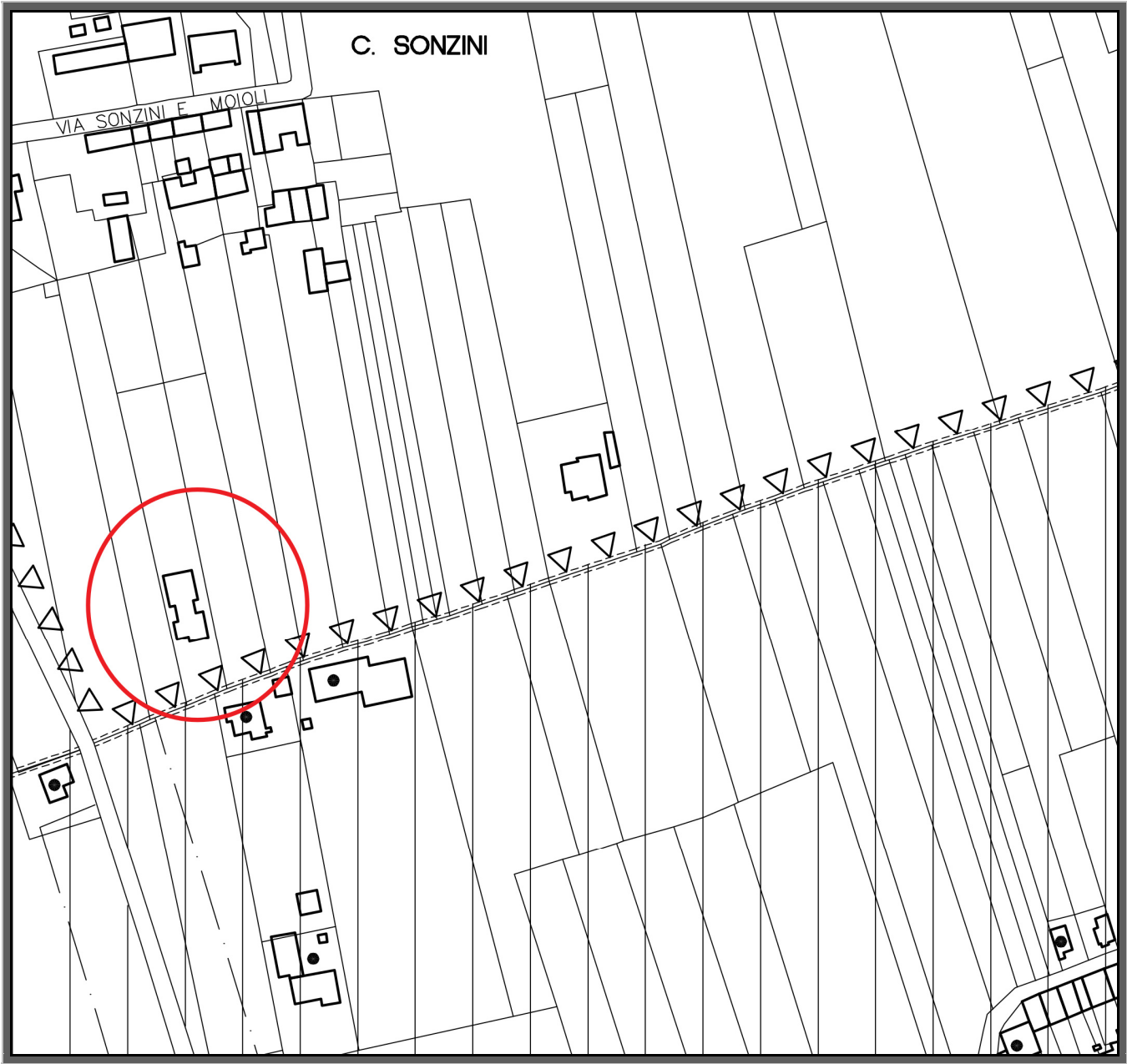
Estratto C.T.R.

Scala 1:10000



Estratto Catastale
Foglio 4 – mappale 357
Scala 1:1500





REGIONE PIEMONTE
COMPENSORIO N.7 NOVARA
UNITA' LOCALE DEI SERVIZI N. 53

COMUNI DI: **BELLINZAGO – MARANO T.
MEZZOMERICO – OLEGGIO**

P.R.G.I.

architetti FERRUCCIO CERUTTI e LUCIANO GALLARINI
con la collaborazione dell'architetto C. GRIGNASCHI

FASE:

APPROVAZIONE

Norme di attuazione

Approvazione: Giunta Regione Piemonte
Deliberazione n. 52.16349 del 29.06.1992

TESTO

1

AUTENTICAZIONI

I Progettisti

Il Presidente del Consorzio

Il Segretario

INDICE

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1	finalità
Art. 2 → 4	interventi
Art. 5	programmazione urbanistica
Art. 6	indice di base e di fabbricabilità
Art. 7	indice potenziale
Art. 8 → 10	attuazione compartecipata
Art. 11	tempi attuazione SUE
Art. 12	volumi a funzione sociale

CAPITOLO II - STRUMENTI AMMINISTRATIVI E URBANISTICI DI ATTUAZIONE

Art. 13	strumento amministrativo
Art. 14-15	strumenti urbanistici

CAPITOLO III - NORME TECNICHE GENERALI

Art. 16	definizioni
Art. 17	volumi
Art. 18	altezze degli edifici – distanze
Art. 19	allineamenti
Art. 20	decoro dell'ambiente urbano
Art. 21	destinazioni d'uso
Art. 22	parcheggi privati – pertinenze
Art. 23	aree di pertinenza
Art. 24	dotazione di verde nelle zone residenziali e produttive – recinzioni – impianti sportivi privati

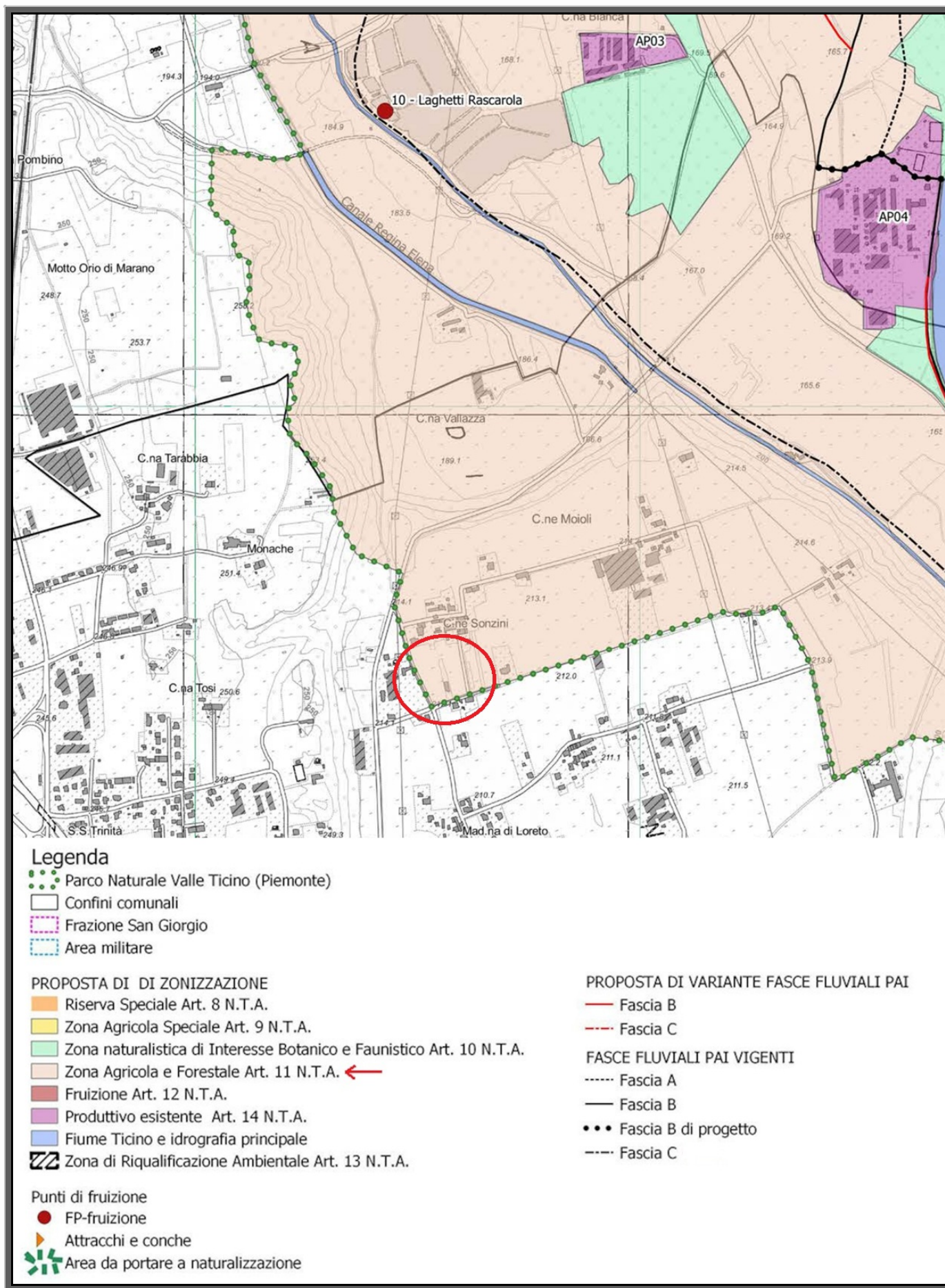
CAPITOLO IV - NORME TECNICHE DI ZONA

Art. 25	zone residenziali – edifici residenziali
Art. 26	Zona A – Centro Storico
Art. 27	edifici con vincolo di cortina e a ristrutturazione con vincoli di facciata
Art. 28	Zona A – Aree di ristrutturazione
Art. 29	Zona B – residenziale
Art. 30	Zona C1 – residenziale di completamento
Art. 31	Zona C2 – residenziale di espansione e di recupero standards urbanistici
Art. 31/bis	Zona C3 – Comparti ex art. 46 LR56/1977
Art. 31/ter	Aree comprese nel programma integrato area ex M.G.O.
Art. 31/ter	Zona C4 – Area "P.I.R.U. Loreto"
Art. 32	Aree per Edilizia Economica e Popolare (PEEP)
Art. 33	Aree a verde privato vincolato
Art. 34	Zona D1 – aree produttive esistenti e di completamento
Art. 35	Zona D2 – aree produttive di espansione
Art. 36	Zone Speciali (CY) (CX) (CZ) (CW)
Art. 37	Aziende agricole ed edifici rurali esistenti nell'abitato
→ Art. 38	Zona E – destinazione agricola
Art. 39	cessazione di attività da parte di aziende agricole
Art. 40	Zona E – edifici impropri
Art. 41	Zona E – edifici residenziali extra agricoli in Zona E

ZONA E – DESTINAZIONE AGRICOLA

1. Zone a pascolo, baragge, prato, seminativo, coltivazione industriale del legno, colture specializzate, vigne e frutteti; colture orticole e floricole, aziende agricole, allevamenti, itticultore, attrezzature relative.
2. Gli interventi e gli indici di edificabilità residenziale massima sono normati dalla legge regionale 56/1977 all'art. 25 comma 12. All. 20
3. Non sono ammesse nuove localizzazioni di stalle e allevamenti a meno di 100 m dal limite delle zone destinate alla residenza e al settore produttivo dal PRGI (zone A-B-C-D) e a meno di m 20,00 dalla residenza del conduttore agricolo.
- 3bis. In caso di preesistenza oggetto di contribuzione per incentivazione al miglioramento agrario, possono essere realizzate nuove stalle in sostituzione delle esistenti a distanza inferiore a m 100, e comunque a non meno di m 30 dalle zone residenziali e produttive, e fatte salve le altre disposizioni in materia di igiene e sanità.
4. Per impianti zootecnici esistenti in zona agricola a meno delle distanze di cui al precedente comma, sono permessi interventi di manutenzione e ampliamento (max 30%) di direzione opposta alla residenza.
- 5.1 Altezza massima degli edifici: 2 piani fuori terra.
- 5.2 Distanza dal ciglio stradale (cfr. art. 19), fatte salve le distanze minime a protezione dei nastri stradali previste dal DM 1404/68, e dai confini: min. 5 m
6. Nei poderi condotti a vigneto, frutteto, orto e apicoltura da operatori diversi da quelli previsti alla lettera a) dell'art. 9 della legge 10/1977 sono ammessi gli interventi di cui al seguente comma 7. All. 1d
7. Nelle aree di cui sopra è ammessa la costruzione di nuove strutture e/o il recupero di quelle esistenti al fine di dotare i fondi di un adeguato ricovero per attrezzi: per nuove costruzioni il limite è posto in $Sc = 20,00 \text{ mq}$ a un piano fuori terra per ogni fondo (minimo di 1500 mq); nel caso di più fondi contigui appartenenti alla medesima proprietà è ammessa la nuova edificazione di una sola struttura; caratteristiche particolari: altezza massima all'imposta della copertura m 2,00 e al colmo m 3,00.
Strutture verticali in muratura in mattoni a vista o con intonaco tinteggiato nei colori della gamma terrosa, con struttura di copertura in legno e manto di coppi e similari; sono ammesse costruzioni in aderenza su confini previo accordo tra proprietari limitrofi.
8. Nelle zone agricole viene concessa una volumetria supplementare del 30% dell'indice di zona per adeguamento della residenza ai fini dell'**agriturismo**, anche per recupero di "casseri", previo impegno di cui all'art. 25 lettera a) della LR 56/1977. All. 31
9. Per le attrezzature agricole di cui all'art. 25 comma 2g della LR 56/1977 gli indici di edificabilità massima sono:
 $SI = 10\%$ dell'intera superficie aziendale o la sommatoria delle superfici aziendali dei soci quando si abbiano forme associate
 $SI = 40 \%$ del fondo per serre
 $If = 0,06 \text{ mc/mq}$ per residenza annessa ad allevamento "senza terra".
10. Le aree destinate alle infrastrutture di cui all'art. 25 comma 2 lett. h saranno individuate di volta in volta in base alle richieste di singoli o cooperative o associazioni operanti in agricoltura, con deliberazione del C.C., senza che questa costituisca variante al PRG e nei limiti di superficie libera di cui all'art. 25 comma 2 LR 56/77 s.m.i. (2/3 sup. del lotto).
11. Per edifici rurali residenziali esistenti e con volumetria saturata alla data di adozione del PRGI, è ammesso un tantum l'incremento massimo del 20%.
12. Sono ammessi interventi come all'art. 27 comma 3.
13. Sono ammessi nuovi interventi residenziali ai soggetti di cui al terzo comma dell'art. 25 LR 56/1977, in sostituzione di alloggi insalubri o

fatiscenti, previa impegnativa di loro demolizione o destinazione ad attrezzature per la conduzione dell'azienda agricola una volta terminato il nuovo intervento.



SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 e, smi

PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Ottobre 2021

Dott. arch. Monica Perroni

Dott. agr. Camilla Scalabrini

sulla base della Ricerca effettuata dal Politecnico di Milano e adottata dall'Ente DCD 17/2010



		definiti dalla normativa edilizia vigente, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente,	
		nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 12.	
15.	P.	Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e/o permesso di costruire convenzionato, è ammesso il recupero attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente e il cambio di destinazione nei limiti di cui al comma 12	
		12 , senza possibilità di ampliamento della s. u. esistente.	
16.	P.	Casseri e fienili costituiscono s.a. (superficie accessoria).	
		ARTICOLO 11. ZONE AGRICOLE E FORESTALI	
1.		Sono individuate come zone agricole e forestali quelle parti del territorio destinate alla conduzione agricola e forestale in cui prevalgono gli elementi di valore paesaggistico, pur in presenza di elementi naturali sufficientemente estesi, che consentono la permanenza di biocenosi diversificate. Tali ambienti coltivati sono infatti ambienti naturali costituiti da un mosaico di ecosistemi, inframmezzati da lembi di foresta, da ecosistemi fluviali, da fasce ripariali, zone umide, etc., pertanto suscettibili di incrementare, con la riduzione delle coltivazioni intensive e la riqualificazione degli elementi naturali, il valore naturalistico del Parco.	
2.	P.	Le zone agricole e forestali sono istituite a supporto di uno sviluppo agricolo orientato in funzione degli equilibri ecologici e funzionali degli ecosistemi; la ricostituzione della rete ecologica mira a ristabilire i rapporti tra gli elementi frammentati e gli ambienti naturali, nonché tra i diversi ambienti, da quelli più naturali a quelli più influenzati dalle attività antropiche. Gli interventi dovranno essere valutati sulla base della Tav. 16 a-b Rete Ecologica e dell'articolo 17 (Tutela e valorizzazione dell'agricoltura).	
26 3.	D.	Le attività agricole e forestali esistenti devono essere indirizzate al mantenimento delle	

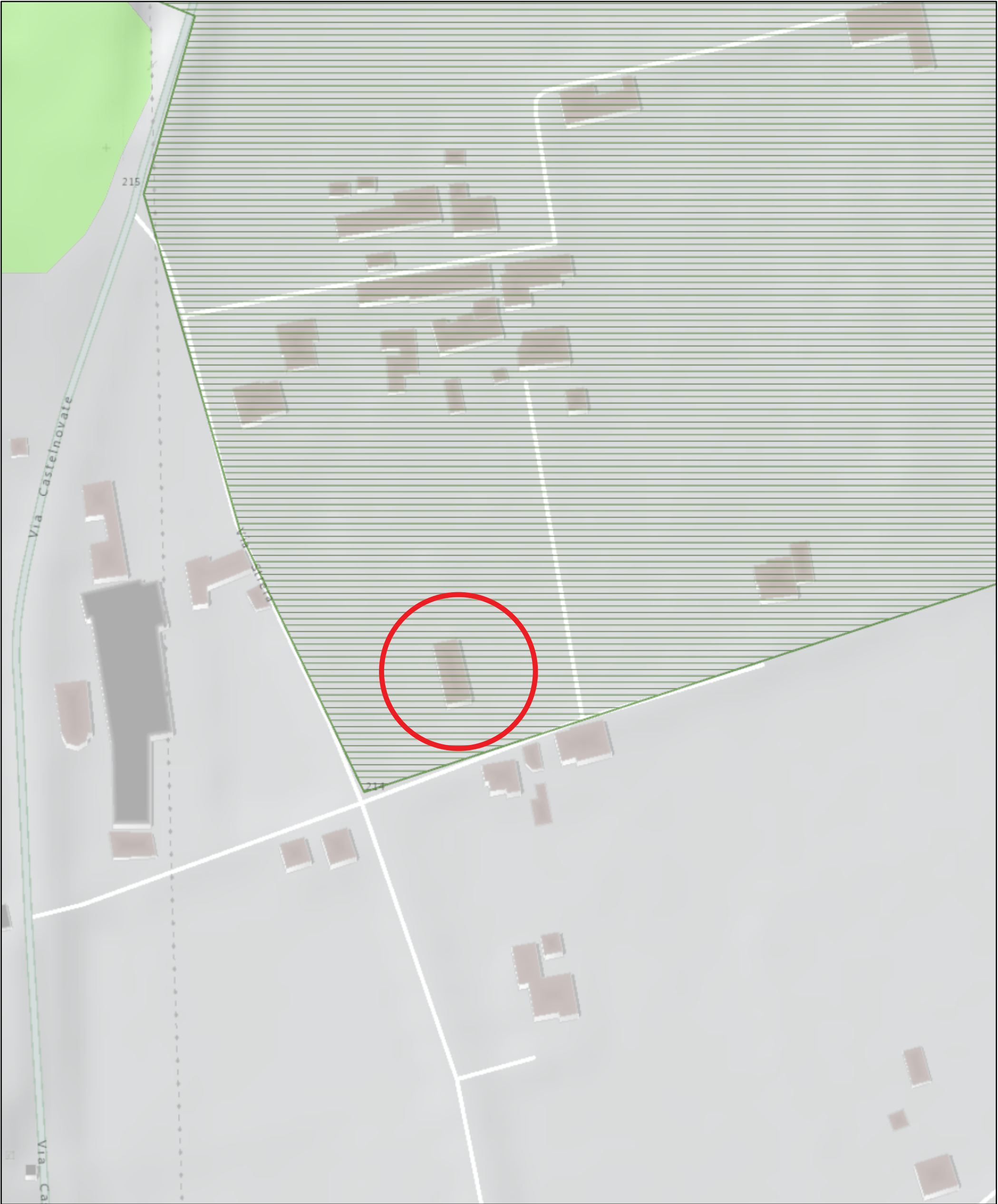
		buone pratiche agronomiche, nonché con funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico,	
		del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico e naturale.	
4.	D.	L'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata (ovvero al momento dell'approvazione del Piano). Non sono consentiti interventi relativi a miglioramenti fondiari che possono comportare modificazioni degli elementi fisico-morfologici e storico-culturali esistenti. Operazioni agronomiche di tipo straordinario dovranno essere autorizzate dall'Ente.	
5.	P.	Le modificazioni delle colture di prati e marcite devono essere preventivamente valutate dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009 e smi.	
6.	P.	Nuovi impianti da arboricoltura da legno, pioppeti e piantagioni da biomassa a ciclo breve sono consentiti solo previa autorizzazione dell'Ente Parco.	
7.	P.	Sono consentiti interventi di rinaturalizzazione, finalizzata a ridurre l'impatto ambientale e a valorizzare il paesaggio e la cultura agraria, attraverso scelte che riguardano le modalità di occupazione del suolo: forestazione, naturalizzazione, introduzione di colture di interesse storico ed ambientale previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.	
8.	D.	L'Ente promuove, nell'ambito delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, compatibilmente con le esigenze di manutenzione ordinaria delle infrastrutture irrigue, eseguite dagli Enti competenti (finalizzata a garantire la funzionalità e la sicurezza idraulica del territorio) la costituzione di reti ecologiche, corridoi di paesaggio e corridoi ripariali, a tal fine devono essere mantenute le fasce non coltivate ai margini dei campi, le siepi e i bordi dei canali, che ospitano popolazioni ricche ed abbondanti di invertebrati predatori di altri invertebrati dannosi alle colture, costituiscono l'ambiente di rifugio e di nidificazione di numerose specie di uccelli insettivori, infine consentono di ricreare permeabilità ai flussi biotici e ridurre la frammentazione degli habitat.	
			27

9.	P. Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta.	
10.	P. Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della normativa vigente in materia.	
11.	P. Altre tipologie di allevamento, ad esclusione di quelle indicate al comma precedente, andranno valutate di volta in volta con l'Ente Parco, previa valutazione di incidenza.	
12.	P. Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private, all'occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.	
13.	P. E' vietata ogni nuova costruzione nelle aree boscate. È consentita la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.	
14.	P. Per gli edifici esistenti con s.u. fino a 250 mq, nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, e al fine di favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione edilizia, come definiti dalla normativa edilizia vigente, finalizzati agli usi agricolo, ricettivo e ristorazione (nei limiti di capacità ricettiva previsti per le attività di agriturismo dalla normativa in materia), residenziale, scientifico, didattico e culturale e l'inserimento di attività agrituristiche ai sensi della normativa vigente in materia. Per tali interventi è consentito un incremento volumetrico massimo corrispondente al 20% della s.u. esistente, da realizzarsi nei confini delle	
28		

		aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti. Per gli edifici esistenti individuati	
		come Fruizione Puntuale, la stessa è da ritenersi opportunità aggiuntiva.	
15.	P.	Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, in regime di	
		titolo abilitativo diretto è ammesso il recupero e il riutilizzo per esigenze del nucleo insediato,	
		attraverso gli interventi di cui manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risa-	
		namento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente, sen-	
		za cambio di destinazione d'uso e senza incremento volumetrico.	
16.	P.	Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso	
		alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e/o permesso di costrui-	
		re convenzionato, è ammesso il recupero, attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria,	
		manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come	
		definiti dalla normativa edilizia vigente, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente,	
		nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 14.	
17.	P.	È consentita la realizzazione delle residenze rurali e di nuovi fabbricati a servizio dell'attività	
		agricola e zootecnica, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conser-	
		vazione e vendita dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifi-	
		che e integrazioni, quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di recu-	
		pero dei manufatti esistenti in tutto o in parte inutilizzati. La realizzazione delle nuove struttu-	
		re deve essere motivata in relazione alle effettive esigenze dell'azienda da definirsi in base,	
		all'ubicazione della sede, alla capacità produttiva della stessa e in ogni caso la superficie coper-	
		ta non deve eccedere il 15% della superficie del lotto di pertinenza catastale degli insediamenti	
		preesistenti escludendo le aree boscate.	
18.	P.	Per le nuove strutture e l'ampliamento delle esistenti, occorre stipulare asservimento per il	
		mantenimento all'uso agricolo per la durata minima di 20 anni da trascrivere nei registri im-	
			29

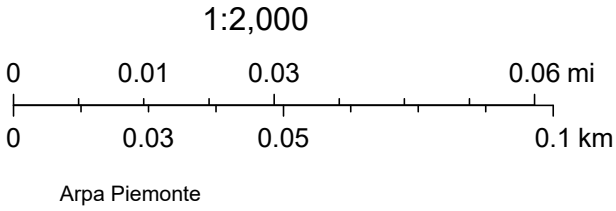
			mobiliari.	
19.	D.	In un'ottica di riduzione di consumo di suolo, sarà possibile edificare nuove residenze rurali e nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica solo comprovando l'impossibilità di utilizzare immobili esistenti, immobili dismessi, aree già degradate o pregiudicate anziché suolo agricolo e comunque nel rispetto delle previsioni normative del PTR in tema di consumo del suolo.		
20.	P.	L'edificazione di nuove residenze rurali dovrà rispettare i seguenti indici di densità fondiaria:		
	a.	terreni a marcita e prato permanente	0,02 mc/mq	
	b.	terreni a mais o seminativo	0,01 mc/mq	
	c.	terreni a coltura legnosa specializzata e a coltivazione industriale legno	0,001 mc/mq	
21.	P.	Al fine delle verifiche di edificabilità è ammesso il computo dei terreni anche non contigui, purché all'interno del territorio del Parco e asserviti alla conduzione della medesima attività dell'imprenditore agricolo o della sua azienda; i nuovi volumi per residenze rurali non potranno superare i 600 mc.		
22.	P.	La costruzione di nuove stalle o strutture legate ad attività di allevamento è consentita esclusivamente a seguito di stesura di atto unilaterale d'obbligo o convenzione tra l'Ente Parco e i proprietari consorziati che dichiarano da quali tenute all'interno del Parco ricavano almeno il 60% dell'alimentazione dei capi di bestiame. La richiesta del titolo abilitativo diretto deve essere accompagnata dal patto unilaterale.		
23.	P.	Le possibilità di intervento ed edificatorie sopra descritte sono subordinate alla verifica dell'esistenza e operatività dell'azienda agricola nonché alla verifica di un corretto inserimento paesaggistico degli interventi, in particolare delle nuove strutture a servizio delle attività agricole (comma 17) e a garantire la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario storicamente consolidato, delle sue componenti naturali e degli edifici esistenti costituenti elementi del pa-		
30				

PPR - P2 BENI PAESAGGISTICI

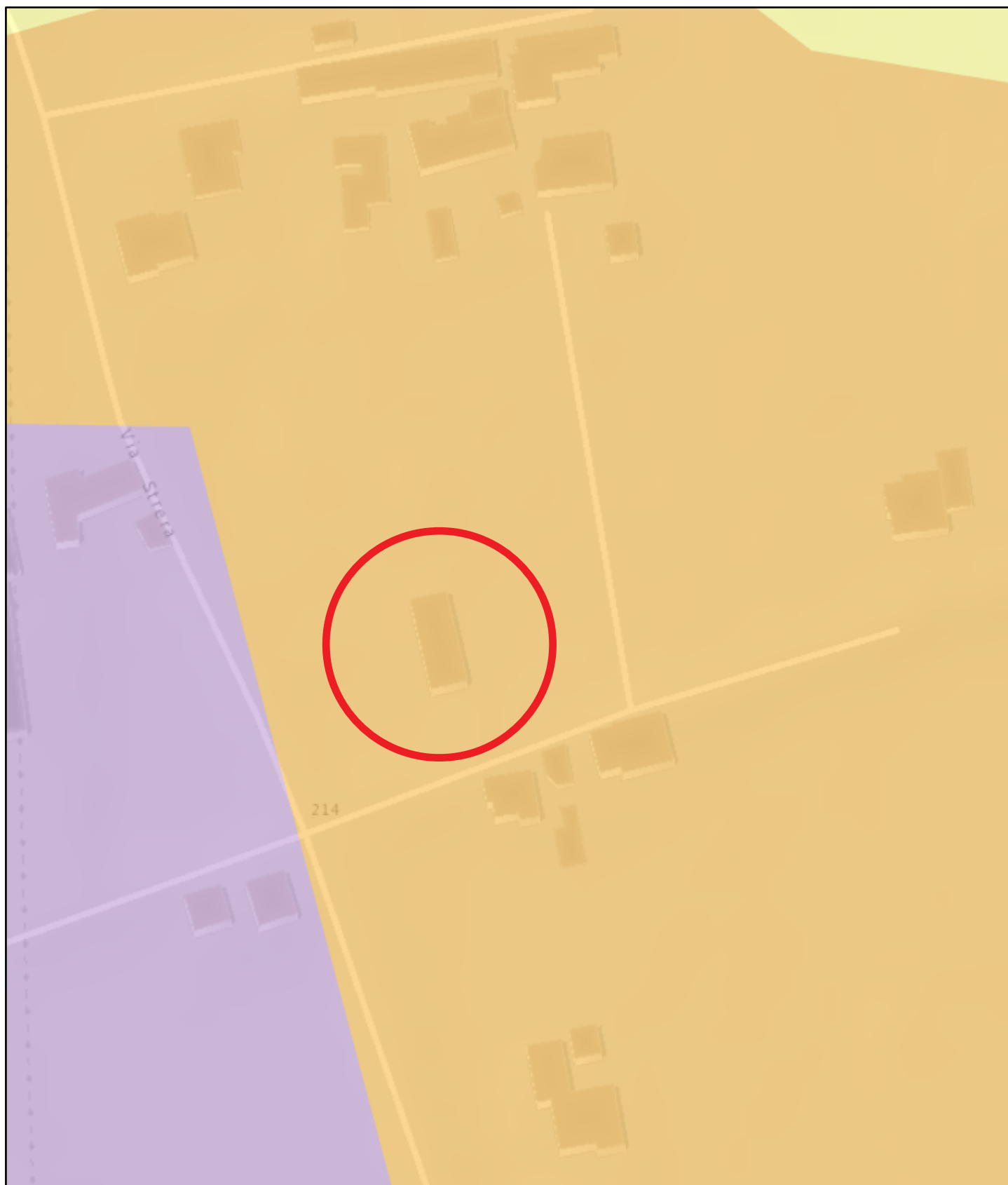


10/09/2026

-  Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - art 18 NdA
-  Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16 NdA



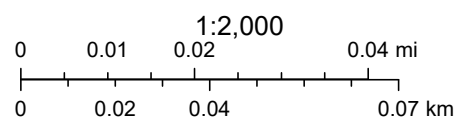
COMPONENTI MORFOLOGICO-INSEDIATIVE



10/09/2026

Morfologie insediative

- Insediamenti specialistici organizzati - m.i. 5
- Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale - m.i. 6
- Aree rurali di pianura o collina - m.i. 10



Arpa Piemonte



ppr

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

NORME DI ATTUAZIONE

APPROVATO CON D.C.R. N. 233-35836 DEL 3 OTTOBRE 2017

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1. Finalità ed oggetto del Ppr	1
Art. 2. Caratteri delle disposizioni normative	2
Art. 3. Ruolo del Ppr e rapporti con i piani e i programmi territoriali	3
Art. 4. Elaborati del Ppr	6
Art. 5. Strumenti e procedure attuative	7
Art. 6. Valutazione ambientale strategica	9
PARTE II – QUADRO STRUTTURALE DEL TERRITORIO E OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA	11
Art. 7. Fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il territorio	11
Art. 8. Obiettivi generali, obiettivi specifici di qualità paesaggistica e linee di azione del Ppr	11
PARTE III – AMBITI E UNITÀ DI PAESAGGIO	13
Art. 9. Articolazione del territorio in ambiti e unità di paesaggio	13
Art. 10. Ambiti di paesaggio	13
Art. 11. Unità di paesaggio	14
PARTE IV – COMPONENTI E BENI PAESAGGISTICI	16
Art. 12. Coordinamento della disciplina delle componenti e dei beni paesaggistici	16
Art. 13. Aree di montagna	17
Art. 14. Sistema idrografico	20
Art. 15. Laghi e territori contermini	23
Art. 16. Territori coperti da foreste e da boschi	25
Art. 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico	28
→ Art. 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità	30
Art. 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità	31
Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico	33
Art. 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico-culturale	35
Art. 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario	36
Art. 23. Zone d'interesse archeologico	37
Art. 24. Centri e nuclei storici	39
Art. 25. Patrimonio rurale storico	41
Art. 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo	43
Art. 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico	45
Art. 28. Poli della religiosità	46
Art. 29. Sistemi di fortificazioni	46
Art. 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico	47
Art. 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto	49
Art. 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico	50
Art. 33. Luoghi ed elementi identitari	51
Art. 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative	56
Art. 35. Aree urbane consolidate	58
Art. 36. Tessuti discontinui suburbani	59
Art. 37. Insediamenti specialistici organizzati	60
Art. 38. Aree di dispersione insediativa	61
Art. 39. "Insule" specializzate e complessi infrastrutturali	62
→ Art. 40. Insediamenti rurali	64
Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive	66

PARTE V – LE RETI	68
Art. 42. Rete di connessione paesaggistica	68
PARTE VI – PROGRAMMI, PIANI E PROGETTI STRATEGICI	72
Art. 43. Copianificazione e coordinamento per l’attuazione del Ppr	72
Art. 44. Programmi, piani e progetti strategici	72
PARTE VII – ATTUAZIONE DEL PPR E REGIME TRANSITORIO	74
Art. 45. Attuazione del Ppr e regime transitorio	74
Art. 46. Adeguamento al Ppr	75
 Allegato A Sistema delle strategie e degli obiettivi del piano	 77
Allegato B Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio	87
Allegato C Delimitazione delle fasce di cui all’articolo 142, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004)	205

- [10]. A seguito della procedura di individuazione delle zone umide di cui al comma 4, e del relativo riconoscimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i. del Codice, la Regione e il Ministero ne detteranno le relative prescrizioni d'uso, che saranno inserite nelle norme del Ppr secondo le modalità stabilite nell'Accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice stesso.

Art. 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità

- [1]. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., i parchi e le riserve di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f. del Codice, assoggettati alla disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica, per i quali si applicano le presenti norme:
- a. I parchi nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, quali le aree contigue;
 - b. Le riserve nazionali e regionali.
- Ai fini dell'individuazione dei territori soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, in quanto compresi nelle aree di cui alle lettere a. e b., valgono i confini definiti dalla l.r. 19/2009 e smi e dai provvedimenti istitutivi delle aree protette nazionali.
- [2]. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P5 le aree di conservazione della biodiversità, così articolate:
- a. le aree protette di cui all'articolo 4 della l.r. 19/2009;
 - b. i siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 39 della l.r. 19/2009;
 - c. le aree contigue, le zone naturali di salvaguardia e i corridoi ecologici di cui agli articoli 6, 52bis e 53 della l.r. 19/2009 e gli ulteriori altri siti di interesse naturalistico;
 - d. gli ecosistemi acquatici di pregio ambientale e naturalistico correlati alla qualità delle acque, di cui al Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po attuativo della direttiva europea 2000/60/CE.
- [3]. Con riferimento alle aree di cui ai commi 1 e 2, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
- a. conservazione della struttura, della funzione e della potenzialità evolutiva della biodiversità;
 - b. mantenimento della diversità del paesaggio e dell'habitat, dell'insieme delle specie e dell'ecosistema e della loro integrità nel lungo periodo;
 - c. conservazione, con particolare riferimento alle aree sensibili e agli habitat originari residui, delle componenti naturali, paesaggistiche, geomorfologiche, dotate di maggior naturalità e poco intaccate dalla pressione antropica;
 - d. miglioramento delle connessioni paesaggistiche, ecologiche e funzionali tra le componenti del sistema regionale e sovregionale e i serbatoi di naturalità diffusa;
 - e. recupero delle condizioni di naturalità e della biodiversità in particolare nelle aree più critiche o degradate, anche attraverso il contrasto ai processi di frammentazione del territorio;
 - f. promozione della ricerca scientifica e del monitoraggio delle condizioni di conservazione della biodiversità;
 - g. promozione della fruizione sociale sostenibile, della diffusione della cultura ambientale, della didattica e dei servizi di formazione e di informazione;

- h. difesa dei valori paesaggistici, antropologici e storico-culturali, nonché delle tradizioni locali e dei luoghi devozionali e di culto associati ai valori naturali;
- i. promozione delle buone pratiche agricole, tutela e valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (quali siepi, filari, canalizzazioni, ecc.).

Direttive

- [4]. Per le aree di cui al comma 2, lettera a., i piani d'area, i piani naturalistici e di gestione, redatti ai sensi della l.r. 19/2009, devono essere integrati con misure che favoriscano le relazioni di continuità con gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno, secondo gli indirizzi definiti per la formazione della Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.
- [5]. Per i siti di cui al comma 2, lettera b., anche in coerenza con le misure di conservazione di cui all'articolo 40 della l.r. 19/2009, i piani di gestione di cui alla l.r. 19/2009 devono:
 - a. essere elaborati secondo le indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), integrandosi con i piani previsti per le aree protette ove il sito sia incluso nelle aree protette di cui ai commi 1 e 2, lettera a.;
 - b. definire le misure di tutela degli elementi d'importanza naturalistica e le relazioni con le eventuali aree limitrofe di cui al comma 2, lettera c.
- [6]. Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.

Prescrizioni

- [7]. Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso.
- [8]. Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.

Art. 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità

- [1]. Il Ppr riconosce il valore delle aree rurali di elevata biopermeabilità, quali territori caratterizzanti il paesaggio regionale, costituite da:
 - a. praterie rupicole site oltre il limite superiore della vegetazione arborea;
 - b. praterie costituite da prati, prato-pascoli e pascoli di montagna e di collina e cespuglieti;

all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.

Direttive

- [4]. I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.
- [5]. In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:
 - a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;
 - b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.
- [6]. Al termine dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole occupate sono restituite all'uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all'interno dei propri strumenti di pianificazione.
- [7]. I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.
- [8]. I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, dettando norme e criteri per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi.

Prescrizioni

- [9]. La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.

Art. 40. Insediamenti rurali

- [1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.
- [2]. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative:
 - a. aree rurali di pianura o collina (m.i. 10);
 - b. sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11);
 - c. villaggi di montagna (m.i. 12);
 - d. aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
 - e. aree rurali di pianura (m.i. 14);
 - f. alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (m.i. 15).

- [3]. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
- a. in generale:
 - I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
 - II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;
 - III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20;
 - IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
 - V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
 - b. per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
 - I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
 - c. per le m.i. 12, 13, 15:
 - I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici;
 - II. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

Direttive

- [4]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.
- [5]. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:
- a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
 - b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
 - c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;
 - d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
 - e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;

- f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;
- g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
- h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

- [1]. Il Ppr individua nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e. particolari aree caratterizzate da elementi paesaggisticamente critici ed esposte a rischi di detrazione visiva, derivanti da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione; per tali aree promuove il recupero e la rigenerazione, quali interventi prioritari per la qualificazione del territorio e del paesaggio, con particolare attenzione ai casi in cui sono coinvolti siti, beni e componenti di pregio.
- [2]. Gli elementi di cui al comma 1 sono distinti nei seguenti fattori di criticità:
 - a. elementi lineari:
 - I. infrastrutture a terra o impianti costituenti barriera visiva o ecologica (grandi strade, ferrovie o attrezzature);
 - II. infrastrutture aeree impattanti quali elettrodotti, impianti a fune, antenne;
 - III. sistemi arteriali lungo strada;
 - b. elementi puntuali:
 - I. siti e impianti impattanti o inquinanti (attività estrattive, grandi alterazioni del suolo, aree produttive o impianti a rischio di incidente rilevante) e siti dismessi.
 - II. elementi soggetti a perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa, opere d'urbanizzazione, cartellonistica o altre attrezzature, anche luminose o riflettenti, che riducono o impediscono la fruizione del paesaggio da strade e da spazi pubblici ad alta frequentazione.

Indirizzi

- [3]. La Giunta regionale definisce specifici indirizzi e criteri per la riqualificazione delle aree caratterizzate da elementi critici di rilevanza sovralocale.

Direttive